

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3378

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GUERZONI, UCCHIELLI, RUFFINO, CHIAVACCI, AMICI, CANESI, DALLA CHIESA, DEL GAUDIO, GATTO, GALILEO GUIDI, JANNELLI, NAVARRA, BRACCI MARINAI, BRUNALE, CACCAVARI, CALZOLAIO, CAMOIRANO, CENNAMO, CORDONI, de BIASE GAIOTTI, DEL GAUDIO, DI STASI, DUCA, EMILIANI, FERRANTE, GALLIANI, GAMBALE, GERARDINI, GIACCO, GRIGNAFFINI, INCORVAIA, LA SAPONARA, LUCÀ, LUMIA, MASELLI, MONTECCHI, PENNACCHI, PEZZONI, ROTUNDO, SALES, SARACENI, SCOZZARI, SIGNORINO, SUPERCHI, TURCI, VANNONI, VIVIANI, VOZZA**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di corruzione nelle Forze armate

*Presentata il 9 novembre 1995*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Già dall'esplosione dei primi scandali di « Tangentopoli » è apparso evidente agli osservatori più attenti che i fenomeni di corruzione e di concussione erano particolarmente estesi, coinvolgendo larga parte delle pubbliche amministrazioni. Di conseguenza è venuta sempre più evidenziandosi la necessità che, accanto all'autonoma azione repressiva condotta dalla magistratura inquirente e senza interferire con essa, le istituzioni rappresentative — nell'ambito

dei propri poteri e delle proprie competenze costituzionali — svolgano una tempestiva e approfondita azione conoscitiva al fine sia di comprendere l'effettiva portata della fenomenologia corruttiva e di individuare le condizioni che l'hanno resa possibile e i meccanismi di funzionamento, sia — soprattutto — di mettere a punto e varare gli opportuni provvedimenti atti a prevenire il ripetersi di tali fenomeni. Appare insomma più che mai urgente l'individuazione e lo smascheramento del sistema di

regole illecite — ovviamente non scritte, ma non per questo meno cogenti nella prassi di settori consistenti delle pubbliche amministrazioni — che si è venuto a sovrapporre al corretto funzionamento di apparati dello Stato, snaturandone gravemente la funzione e gettando ombre e discredito non più sopportabili sulle pubbliche istituzioni.

Ciò appare particolarmente opportuno nel caso di un'istituzione di singolare rilievo costituzionale e democratico come le Forze armate. Settori importanti di queste ultime risultano infatti coinvolti — come da mesi riportano i mezzi d'informazione — in casi di corruzione che non possono non preoccupare il Parlamento della Repubblica e l'opinione pubblica, anche per i risvolti di carattere istituzionale ed internazionale che tali fatti comportano e che possono portare, se non urgentemente svelati e circoscritti, ad una gravissima caduta di prestigio interno ed internazionale delle nostre Forze armate.

Si rende pertanto necessaria ed urgente la istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di appalti delle Forze armate e sulle procedure di acquisizione di beni e servizi, con particolare riferimento all'operato dei centri di collaudo. Peraltro, la notizia che alti ufficiali sarebbero coinvolti in un sistema di corruzione che giungeva a prevedere — secondo informazioni della stampa — addirittura la costituzione di un apposito fondo per le tangenti è tale, se confermata dalle indagini in corso, da giustificare da sola la istituzione della proposta Commissione parlamentare di inchiesta, affinché si possa

appurare con rapidità e competenza il grado di coinvolgimento di settori delle Forze armate in tale allarmante e sconcertante vicenda. Sulla base dei risultati dell'inchiesta sarà possibile al Parlamento definire le necessarie riforme del sistema di appalti — e, comunque, di acquisizione di beni e servizi — che l'entità e la gravità dei fenomeni degenerativi devono indurre a realizzare.

La presente proposta di legge istitutiva di una Commissione parlamentare di inchiesta merita dunque un vasto consenso di modo che, almeno in questo delicato ambito, la presa di coscienza delle istituzioni rappresentative non sia più lenta del contemporaneo ed autonomo operato della magistratura.

Gli specifici compiti dell'istituenda Commissione e le finalità delle indagini e degli accertamenti sono indicati nell'articolo 2. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, nominati in pari numero, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo che siano proporzionalmente rappresentati tutti i gruppi (articolo 3).

I lavori della Commissione sono disciplinati da un apposito regolamento interno (articolo 4). La Commissione procede, in sedute pubbliche (articolo 5), alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (articolo 6). Sono infine previsti il segreto per determinati atti (articolo 8) ed il termine di sei mesi per la conclusione dei lavori (articolo 9).

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

*(Istituzione).*

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di corruzione nell'attività di spesa della Forze armate, con particolare riferimento alla regolarità degli appalti e delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi e alle attività dei centri di collaudo.

### ART. 2.

*(Finalità).*

1. La Commissione ha il compito di:

a) indagare sul complesso di fenomeni di corruzione e concussione che si siano verificati negli ultimi dieci anni nell'ambito delle Forze armate;

b) verificare la regolarità, a norma delle leggi vigenti, delle gare d'appalto e, comunque, delle procedure seguite per tutti gli acquisti di beni e servizi, esaminando in particolare i criteri e le modalità adottate dai centri di collaudo delle Forze armate;

c) accertare l'esistenza delle eventuali irregolarità e delle relative responsabilità politiche, amministrative, civili e penali.

### ART. 3.

*(Composizione).*

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo che siano rappresentati tutti i gruppi costituiti in almeno un ramo del Parlamento, in proporzione alla loro consistenza numerica.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

ART. 4.

*(Funzionamento).*

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa, a maggioranza assoluta dei componenti, prima dell'inizio dei lavori.

2. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste in uguale misura a carico dei bilanci interni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

ART. 5.

*(Pubblicità dei lavori).*

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

ART. 6.

*(Poteri della Commissione).*

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Il Presidente della Commissione può chiedere, per l'espletamento dei lavori della Commissione stessa, la collaborazione della polizia giudiziaria.

3. Le persone ascoltate dalla Commissione sono ad ogni effetto equiparate ai testi del processo penale.

4. La Commissione può acquisire atti relativi ad indagini svolte da altre autorità amministrative e giudiziarie. Per gli accertamenti di propria competenza vertenti su fatti oggetti di inchieste giudiziarie in corso, la Commissione può inoltre chiedere atti, documenti ed informazioni all'autorità giudiziaria. Si applicano in materia le

disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 25-*octies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

ART. 7.

*(Missioni).*

1. La Commissione, allo scopo di agevolare il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, può decidere di effettuare una o più missioni di verifica e controllo su tutto il territorio nazionale. Il calendario e le modalità di svolgimento delle missioni sono decisi dal presidente della Commissione in modo da garantire la massima partecipazione dei diversi gruppi parlamentari.

ART. 8.

*(Segreto).*

1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute dalle quali sia stato escluso il pubblico ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.

2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

ART. 9.

*(Relazione conclusiva).*

1. La Commissione conclude i propri lavori, entro sei mesi dal suo insediamento, con la presentazione alle Camere di una relazione finale sull'esito delle inda-

gini svolte e con la formulazione delle conseguenti proposte. Alla relazione sono allegati i verbali delle sedute e i documenti e gli atti acquisiti nel corso dell'inchiesta, salvo che per taluni di questi, in riferimento alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione disponga diversamente. Devono in ogni caso essere coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.